SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (librarie e giornalistiche) e delle agenzie di informazioni e di distribuzione che, durante la guerra, e specialmente dopo l'8 settembre 1943, hanno pubblicato libri, giornali, opuscoli e stampati o svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi.

Art. 2.

Nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione, in ogni caso per un periodo non eccedente i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;

Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Galatioto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZI

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.